

Protocollo d'Intesa

Tra

CONSIGLIO DELL'ORDINE DI

CORTE DI APPELLO DI

TRIBUNALE DI

COMITATO PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DI

COMITATO PARI OPPORTUNITA' PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI
DIRIGENTI DI CANCELLERIA DI

VISTI

Gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE;

gli articoli del Trattato che istituisce la Costituzione per l'Europa;

la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;

la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;

gli articoli 2, 3, 24 e 51 della Costituzione italiana;

la L 8 marzo 2000 n. 53 ed in particolare l'art. 9, che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;

il D.Lgs del 26 marzo 2001 n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, come modificato dal D.Lgs del 23 aprile 2003 n.115;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;

il D.Lgs del 30 maggio 2005 n. 145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

il D.Lgs dell'11 aprile 2006 n. 198 c.d. "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna;

la L 24 febbraio 2006 n. 104 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;

il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs n. 151/2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n.335;

il Codice Deontologico Forense

PREMESSO

Che tutte le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei diversi ruoli loro attribuiti, condividono l'esigenza di proporre interventi volti ad assicurare una reale parità fra uomini e donne nell'esercizio della professione forense;

che tutte le parti riconoscono che il tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare è da ritenersi sempre più centrale nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;

Tutto ciò premesso tutte le parti sottoscritte si impegnano a:

1.promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa tra i magistrati gli avvocati e il personale amministrativo,operanti all'interno del distretto

2. riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale motivo di legittimo impedimento a comparire

- alle udienze penali (artt.420 ter e 484 comma 2 bis e 598 cpp)

- alle udienze di lavoro istruttorie e di discussione della causa ex art. 420 c.p.c.

- alle udienze civili di comparizione personale delle parti ex art. 185 cpc , di istruzione probatoria ed eventuale discussione della causa ex art. 281 quinquies 2 comma e sexies.

- in altri procedimenti e fasi, assimilabili alle ipotesi ut supra.

La richiesta di rinvio dovrà essere tempestivamente presentata all'Autorità procedente con le seguenti modalità:

- a) Per il periodo indicato dall'art.16 D.Lgs.151/01 la sussistenza del legittimo impedimento dovuto a maternità sarà sufficientemente documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio o di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 DPR.445/00, senza necessità di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie;
- b) Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art.16 D.Lgs.151/01, la sussistenza del legittimo impedimento dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza;
- c) Anche al di fuori del periodo indicato dall'art.16 D.Lgs.151/01 e sino al compimento del terzo anno di vita della prole, la legittimità dell'impedimento eventualmente addotto e dovuto all'assolvimento degli obblighi di cura della prole dovrà essere valutato alla stregua delle premesse del presente protocollo

3. nei periodi sopra indicati l'avvocato che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole avrà la precedenza, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria e gli sarà altresì consentito l'accesso agli uffici giudiziari anche al di fuori dei limiti di orario eventualmente previsti.

Ogni sottoscrittore darà la più ampia diffusione al presente protocollo nell'ambito del proprio settore.

Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle contemplate espressamente nel presente protocollo, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte e atteggiamenti funzionali alla realizzazione e alla tutela dei principi di parità.

Luogo, data

Il Presidente della Corte di appello

Il Presidente del Tribunale

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Il Presidente del CPO

Il Dirigente

La Consigliera di parità della provincia di